



Marca da bollo
€ 16,00

COMUNE DI NETTUNO
SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO RESIDENZE

**OGGETTO: RICHIESTA ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PER CITTADINI COMUNITARI
(ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 6/2/2007 e della circolare Ministero Interno n.19 del 6/4/2007)**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
a _____ il _____ cittadino/a _____
codice fiscale _____ residente in _____ Via/Piazza _____
n. _____ tel. _____
email _____

CHIEDE

- ☐ per sé;
☐ per sé e per i propri familiari¹ qui di seguito elencati:

	Rapp. parentela	Cognome e nome	Data e luogo di nascita	di cittadinanza
1				
2				
3				
4				

il rilascio di un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno:

- ☐ **Temporaneo**
- ☐ **Permanente**

A tal fine allega la seguente documentazione atta a provare le condizioni previste dall'art. 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 30 del 6/2/2007:

- ☐ Contratto di lavoro o certificazione idonea attestante la condizione di lavoratore (se lavoratore autonomo- lavoratore dipendente – collaboratore domestico)
- ☐ Assicurazione sanitaria (se cittadino non lavoratore)
- ☐ Certificazione attestante iscrizione presso istituto scolastico o di formazione professionale o assicurazione sanitaria (se studente)
- ☐ Documentazione tradotta e legalizzata o modello plurilingue che attesti la qualità di familiare e dichiarazione attestante la vivenza a carico e documentazione attestante condizione di lavoratore autonomo o dipendente (se familiare comunitario di cittadino lavoratore)

Per familiare di cittadino dell'Unione europea s'intende: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni e quelli del coniuge, i discendenti a carico di età pari o maggiore a 21 anni e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del D. Lgs n. 30/2007). Per ogni altro familiare, definito dall'art. 3 del D. Lgs n. 30/2007, che accompagni o raggiunga il cittadino dell'Unione europea, è necessaria la documentazione attestante il rapporto di parentela, la dichiarazione di vivenza a carico e l'assicurazione sanitaria. A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di aver soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale italiano alle condizioni di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 2004/38/CE del 29/07/2004 (attuato dall'art. 7 c. 1 D.lgs. 30/2007);
- di non essere stato assente dal territorio nazionale italiano per periodi superiori a quelli di cui all'art. 16, n. 1, n. 3 e n. 4, della Direttiva 2004/38/CE (attuato dall'art. 14 cc. 1, 3, 4 del D.lgs. 30/2007);

- di non essere stato destinatario di un provvedimento di allontanamento di cui agli artt. 27, 28 e 29 della Direttiva 2004/38/CE (attuato dall'art. 18 c. 2 del D.lgs. 30/2007).

Data Firma _____

Firma degli altri componenti maggiorenni _____

Firma degli altri componenti maggiorenni _____

☐ Allega: Copia fotostatica fronte/retro documento d'identità/riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e degli eventuali familiari

☐ Allega: n.1 marca da bollo da Euro 16,00

(al momento del rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente, è necessario produrre n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per ciascuna attestazione).

N.B.: si riportano di seguito gli articoli 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 30/2007.

Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007

Art. 14

Diritto di soggiorno permanente

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
3. La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Art. 15

Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno;
 - a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;
 - b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo allo Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
 - c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
 - b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
 - c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.